

VIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Ambiente, territorio e lavori pubblici)

S O M M A R I O

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione di rappresentanti della provincia di Firenze e della provincia di Siena nell'ambito della discussione congiunta delle risoluzioni n. 7-00465 Mariani e n. 7-00475 Guido Dussin sull'introduzione del pedaggio sul raccordo autostradale Firenze-Siena 83

SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni in favore dei territori di montagna. Nuovo testo unificato C. 41 Brugger ed abb. (Parere alla V Commissione) (*Esame e rinvio*) 83

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2008/96/CE sulla gestione della sicurezza delle infrastrutture stradali. Atto n. 307 (*Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio*) 84

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2009/30/CE che modifica la direttiva 98/70/CE per quanto riguarda le specifiche relative a benzina, combustibile diesel e gasolio nonché l'introduzione di un meccanismo inteso a controllare e ridurre le emissioni di gas a effetto serra, modifica la direttiva 1999/32/CE per quanto concerne le specifiche relative al combustibile utilizzato dalle navi adibite alla navigazione interna e abroga la direttiva 93/12/CEE. Atto n. 315 (*Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole con condizioni e osservazioni*) 85

ALLEGATO (Parere approvato dalla Commissione) 86

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione di rappresentanti del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, nell'ambito della discussione delle risoluzioni n. 7-00409 Alessandri e 7-00414 Benamati in materia di isolamento sismico delle costruzioni civili e industriali 85

AUDIZIONI INFORMALI

Martedì 8 febbraio 2011.

Audizione di rappresentanti della provincia di Firenze e della provincia di Siena nell'ambito della discussione congiunta delle risoluzioni n. 7-00465 Mariani e n. 7-00475 Guido Dussin sull'introduzione del pedaggio sul raccordo autostradale Firenze-Siena.

L'audizione informale è stata svolta dalle 13.45 alle 14.25.

SEDE CONSULTIVA

Martedì 8 febbraio 2011. — Presidenza del presidente Angelo ALESSANDRI.

La seduta comincia alle 14.25.

Disposizioni in favore dei territori di montagna. Nuovo testo unificato C. 41 Brugger ed abb. (Parere alla V Commissione). (*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Renato Walter TOGNI (LNP), *relatore*, osserva, preliminarmente, che la Commissione è chiamata ad esprimere il prescritto parere sul nuovo testo unificato delle proposte di legge C. 41 e abbinate, come risultante dagli ulteriori emendamenti approvati.

Ricorda che la Commissione, nella seduta del 14 luglio 2010, ha avuto modo di esprimere un parere favorevole con condizione su una precedente versione del testo unificato delle proposte di legge C. 41 e abbinate, come risultante dall'approvazione degli emendamenti approvati in sede referente.

Il nuovo testo unificato all'esame della Commissione, rispetto al provvedimento già esaminato, recepisce i pareri a suo tempo espressi dalle Commissioni competenti in sede consultiva, nonché due ulteriori emendamenti del relatore.

In particolare, fa presente che il nuovo testo unificato recepisce la condizione recata dal parere della VIII Commissione, con la quale si invitava il Governo a modificare il nuovo comma 7-ter dell'articolo 122 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, nel senso di prevedere per i lavori pubblici affidabili nei piccoli comuni secondo la procedura prevista dall'articolo 57, comma 6 (procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara), un limite massimo pari a un milione di euro, anziché di 1.500.000 euro, come previsto nel testo unificato allora trasmesso.

Rileva, inoltre, che il nuovo testo unificato, a seguito dell'approvazione di un emendamento del relatore presso la Commissione in sede referente, prevede altresì che per i lavori nei piccoli comuni fino a un milione di euro, l'invito è rivolto ad almeno dieci soggetti se sussistono aspiranti idonei in tale numero. L'avviso sui risultati della procedura di affidamento è pubblicato entro sette giorni dall'aggiudicazione definitiva e contiene, oltre all'indicazione dell'impresa aggiudicatrice, l'indicazione dell'elenco delle imprese invitate e di quelle che hanno formulato offerte.

Segnala, infine, che presso la Commissione di merito è emerso un orientamento favorevole al trasferimento alla sede legislativa del provvedimento in esame.

Ciò premesso, preso atto del recepimento della condizione recata dal parere del 14 luglio scorso e valutata favorevolmente l'ulteriore modifica di competenza della VIII Commissione sopra illustrata, preannuncia la predisposizione di una proposta di parere favorevole sul provvedimento in titolo.

Angelo ALESSANDRI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.35.

ATTI DEL GOVERNO

Martedì 8 febbraio 2011. — Presidenza del presidente Angelo ALESSANDRI. — Interviene il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti, Bartolomeo Giachino.

La seduta comincia alle 15.50.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2008/96/CE sulla gestione della sicurezza delle infrastrutture stradali.

Atto n. 307.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 2 febbraio 2011.

Angelo ALESSANDRI, *presidente*, comunica che è stato trasmesso dal Presidente della Camera il parere espresso dalla Conferenza Unificata il 25 gennaio 2011 sul provvedimento in esame. Comunica, altresì, che è in corso l'esame del provvedimento da parte della V Commissione ai fini della deliberazione dei rilievi sulle conseguenze di carattere finanziario.

Il sottosegretario Bartolomeo GIACHINO dà lettura dell'atto di rettifica da parte della Conferenza Unificata del ri-

chiamato parere reso sul provvedimento in titolo dalla stessa Conferenza nella seduta del 25 gennaio 2011.

Franco STRADELLA (PdL), *relatore*, preso atto di quanto dichiarato dal rappresentante del Governo e ritenendo opportuno svolgere un supplemento di istruttoria sugli esiti della Conferenza unificata, propone di differire a domani la conclusione dell'esame del provvedimento. In tal senso, chiede al rappresentante del Governo se vi sia una disponibilità dell'Esecutivo ad attendere l'espressione del prescritto parere da parte della VIII Commissione.

Il sottosegretario Bartolomeo GIACHINO si dichiara favorevole ad attendere l'espressione del parere parlamentare sul provvedimento in esame.

Carmen MOTTA (PD), nel dichiararsi d'accordo con quanto detto dal relatore, ribadisce l'auspicio che nella proposta di parere che il relatore si appresta a formulare siano tenute in considerazione le proposte emendative avanzate dal gruppo del Partito Democratico.

Angelo ALESSANDRI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame alla seduta di domani, 9 febbraio.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2009/30/CE che modifica la direttiva 98/70/CE per quanto riguarda le specifiche relative a benzina, combustibile diesel e gasolio nonché l'introduzione di un meccanismo inteso a controllare e ridurre le emissioni di gas a effetto serra, modifica la direttiva 1999/32/CE per quanto concerne le specifiche relative al combustibile utilizzato dalle navi adibite alla navigazione interna e abroga la direttiva 93/12/CEE.

Atto n. 315.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole con condizioni e osservazioni).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 2 febbraio 2011.

Gianluca BENAMATI (PD) sottopone al relatore l'esigenza che nella proposta di parere presentata nella precedente seduta sia inserita un'osservazione diretta a chiarire espressamente che una procedura identica a quella prevista per i veicoli a benzina dall'articolo 4, comma 3, del decreto, come sostituito dall'articolo 1, comma 4, del provvedimento in esame, sia da applicarsi anche con riferimento ai veicoli a *diesel*. Conclude, quindi, segnalando al Governo l'importanza dell'osservazione contenuta nella proposta di parere presentata nella scorsa seduta dal relatore.

Angelo ALESSANDRI, *presidente*, in sostituzione del relatore impossibilitato a prendere parte alla seduta odierna, presenta una nuova formulazione della proposta di parere favorevole con condizioni e osservazioni, che tiene conto della richiesta appena avanzata dal collega Benamati (*vedi allegato*).

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva all'unanimità la proposta di parere favorevole con condizioni e osservazioni, come riformulata dal relatore.

La seduta termina alle 16.

AUDIZIONI INFORMALI

Martedì 8 febbraio 2011.

Audizione di rappresentanti del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, nell'ambito della discussione delle risoluzioni n. 7-00409 Alessandri e 7-00414 Benamati in materia di isolamento sismico delle costruzioni civili e industriali.

L'audizione informale è stata svolta dalle 16 alle 16.15.

ALLEGATO

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2009/30/CE che modifica la direttiva 98/70/CE per quanto riguarda le specifiche relative a benzina, combustibile diesel e gasolio nonché l'introduzione di un meccanismo inteso a controllare e ridurre le emissioni di gas a effetto serra, modifica la direttiva 1999/32/CE per quanto concerne le specifiche relative al combustibile utilizzato dalle navi adibite alla navigazione interna e abroga la direttiva 93/12/CEE. Atto n. 315.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La VIII Commissione,

valutata l'opportunità di semplificare gli adempimenti amministrativi per i fornitori di carburanti che già attualmente raggiungono e superano ampiamente l'obiettivo di base per la riduzione dei gas ad effetto serra, come fissato dalla direttiva comunitaria e dal comma 1 dell'articolo 7-bis del decreto legislativo 21 marzo 2005, n. 66 (di seguito «decreto»), come introdotto dall'articolo 1, comma 6;

tenuto conto che, dai dati rilevabili dalle statistiche pubblicate da ACI, l'anzianità del parco dei veicoli non è suddivisibile per marca e quindi possono essere fatte stime solo sul totale del parco, salvo la possibilità per l'autorità di chiedere i dati di dettaglio all'ACI;

ritenuto opportuno, all'articolo 2, spostare, dagli attuali trenta a sessanta giorni, il termine entro il quale, a decorrere dall'entrata in vigore del decreto, le società di produzione di veicoli stradali trasmettono al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare gli elenchi che vengono loro richiesti;

ritenuto altresì opportuno individuare – all'articolo 9 del decreto, come modificato dall'articolo 1, comma 8 – l'ufficio competente all'irrogazione delle sanzioni, ai sensi degli articoli 17 e seguenti della legge 24 novembre 1981, n. 689;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

1) all'articolo 3 del decreto – come sostituito dall'articolo 1, comma 3 – al comma 4, il penultimo periodo sia sostituito dal seguente:

«Entro il 31 marzo 2015, il Ministero, in accordo con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, previa consultazione delle società di produzione di veicoli stradali e dell'Automobile Club d'Italia (ACI), provvede ad effettuare una stima della consistenza del parco circolante nel 2014 dei veicoli incompatibili con la benzina di cui al comma 3 riferita ai veicoli che hanno messo in commercio sul territorio nazionale.»;

2) all'articolo 7-bis del decreto – come inserito dall'articolo 1, comma 6 – dopo il comma 11, sia aggiunto il seguente: *«11-bis. I fornitori che, in base alla relazione di cui al comma 2, assicurano il raggiungimento di riduzioni aggiuntive rispetto a quelle indicate al comma 1 sono esentati dalla presentazione della relazione di cui al comma 11»;*

3) all'articolo 9 del decreto – come modificato dall'articolo 1, comma 8 – il comma 17 sia sostituito con il seguente: *«17. Fatto salvo quanto previsto al comma*

7, all'irrogazione delle sanzioni amministrative previste ai commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 e 16 provvede il prefetto ai sensi degli articoli 17 e seguenti della legge 24 novembre 1981, n. 689 »;

4) all'articolo 2, comma 1, secondo periodo, le parole « trenta giorni » siano sostituite dalle seguenti: « sessanta giorni »;

e con le seguenti osservazioni:

a) valuti il Governo l'opportunità di inserire all'articolo 7-bis, comma 5, secondo periodo, del decreto – come introdotto dall'articolo 1, comma 6 – dopo le

parole « certificato di sostenibilità » le seguenti: « redatto su modelli stampati dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato dotati di particolari sistemi di sicurezza contro la contraffazione o la falsificazione »;

b) valuti il Governo l'opportunità di inserire – all'articolo 4, comma 3, del decreto, come sostituito dall'articolo 1, comma 4 – una norma che renda esplicita l'applicabilità della procedura prevista per i veicoli a benzina, anche relativamente alle stime della consistenza del parco circolante alimentato con combustibile diesel.